

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LUCCHINI GUASTALLA Presidente

(MI) ORLANDI Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) CERINI Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) RONDINONE Membro designato da Associazione

rappresentativa degli intermediari

(MI) TINA Membro designato da Associazione

rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) RONDINONE

Nella seduta del 28/10/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Dopo avere sporto reclamo il 10.9.2013, privo di riscontro, il consumatore ha presentato ricorso all'ABF, protocollato il 22.1.2014, rappresentando di avere stipulato con l'intermediario convenuto due contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e una delegazione di pagamento e in specie: i) cessione del quinto sottoscritta a maggio 2006, durata 108 mesi, estinta ad ottobre 2007 dopo 17 rate; ii) delegazione di pagamento sottoscritta a maggio 2007, durata 120 mesi, estinta a luglio 2009 dopo 25 rate; iii) cessione del quinto sottoscritta ad ottobre 2007, durata 120 mesi, estinta a luglio 2009 dopo 20 rate.

Il ricorrente lamenta la mancanza di trasparenza dei correlativi contratti: le commissioni sono indicate in maniera opaca, includendo eterogenee causali di spesa, senza chiara distinzione di voci di costo remunerative di attività *up-front* e *recurring* ed eludendo così i principi dettati dalla normativa in tema di trasparenza bancaria. Secondo l'attore, l'intermediario ha agito in violazione dei principi di correttezza e buona fede e di protezione della controparte e deve rimborsargli la quota non maturata delle commissioni finanziarie, accessorie e assicurative contrattualmente previste e già integralmente applicate dall'intermediario in sede di erogazione dei finanziamenti.



Il ricorrente precisa che l'obbligo in parola concerne anche il primo contratto sottoscritto a maggio 2006, "anche se fuori dalla competenza temporale del Collegio perché le disposizioni sull'ABF emanate dalle Banca d'Italia con provvedimento del 18 giugno 2009 ed aggiornate con provvedimento del 13 novembre 2011 (in attuazione della delibera del CICR n.275 del 29 luglio 2008) prevedono che l'ABF può decidere sulle controversie che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari, purché le operazioni o i comportamenti contestati siano successivi al 1° gennaio 2009", in quanto "per i contratti stipulati prima di tale data, ma che hanno continuato a produrre effetti tra le parti anche successivamente, i Collegi hanno ripetutamente affermato, sulla base di un orientamento consolidato, che è necessario distinguere i casi in cui le contestazioni mosse dalla ricorrente all'intermediario attengono alla fase di costituzione del rapporto contrattuale – e che pertanto sono fuori dalla competenza ABF – da quelli che attengono alla sua esecuzione". In effetti, "nella vicenda in questione emerge con chiarezza che la collocazione delle vicende relative al primo contratto di finanziamento verso cessione del guinto dello stipendio in un periodo anteriore al 1° gennaio 2009 non preclude la cognizione dell'ABF. L'evidente collegamento tra di essi, di talché le condizioni dell'ultimo contratto (concluso nel 2009) risentono del conteggio di estinzione del primo, consente di conoscere la complessiva questione dedotta nel presente ricorso".

Parte attrice si duole in ogni modo che il secondo contratto di finanziamento contro cessione del quinto sarebbe stato stipulato in violazione dell'art. 39 del D.p.r. n. 180/1950, per cui "è vietato contrattare una nuova cessione/delegazione prima che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio della cessione/delegazione stipulata per il quinquennio precedente o almeno quattro anni dall'inizio della cessione/delegazione stipulata per un decennio, salvo che sia stata consentita l'estinzione anticipata della precedente cessione/delegazione, nel qual caso può esserne contratta una nuova, purché sia trascorso almeno un anno dall'anticipata estinzione".

Il ricorrente ha quindi chiesto all'ABF di disporre il rimborso delle somme indebitamente trattenute dall'intermediario a seguito dell'estinzione anticipata dei finanziamenti, per complessivi € 13.043,82, con gli interessi legali dalla data di estinzione dei contratti. Ha domandato, inoltre, che la somma oggetto di rimborso sia ripartita tra se medesimo e la società di cui è esponente il suo procuratore.

L'intermediario convenuto ha presentato le sue controdeduzioni il 23.7.2014, eccependo in via preliminare che: a) il contratto di cessione del quinto stipulato a maggio 2006 è stato estinto in data 30.11.2007 e pertanto esula dalla competenza temporale dell'Arbitro Bancario Finanziario, come specificata nella sez. I, par. 4 ("ambito di applicazione oggettivo") delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari; b) il contratto di cessione del quinto stipulato successivamente ed estinto in data 31 luglio 2009 è stato concluso con altro intermediario, mentre la resistente era solo una mandataria al momento della firma dello stesso e dunque non è parte del contratto, né legittimata passiva rispetto alle contestazioni.

L'intermediario si è indi difeso nel merito, sottolineando che "non si vede come si possa pretendere di restituire una quota del capitale finanziato e allo stesso tempo non può essere condiviso economicamente perché l'ente erogatore del prestito si troverebbe a rilevare una perdita sul credito maggiore a quella che sopporterebbe, per fare un esempio, in caso di usura del finanziamento, ipotesi per la quale il Legislatore del Codice Civile (art. 1815 comma 2) prevede comunque la restituzione integrale del capitale finanziato. La somma richiesta al ricorrente a titolo di estinzione anticipata è pari al capitale residuo alla data di estinzione, con abbuono dei soli interessi al tasso indicato nel contratto".



La resistente ha precisato inoltre che in caso di estinzione anticipata del prestito le condizioni contrattuali riconoscevano solo il c.d. "abbuono" degli interessi, puntualmente attribuito al ricorrente nel caso in esame; mentre le altre voci, analiticamente indicate anche nel documento di sintesi, costituiscono il capitale finanziato così come specificato all'art. 1 dello stesso. Dette clausole sono state espressamente accettate dal cliente con la sottoscrizione del contratto e delle ulteriori clausole in calce allo stesso ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. L'art. 3 recita in particolare: "Il Cedente ha la facoltà di estinguere anticipatamente il prestito versando alla Cessionaria quanto dovuto a quel momento a titolo di capitale lordo residuo, con abbuono dei solo interessi (TAN) per il periodo di ammortamento non goduto. Sul predetto importo è facoltà della Cessionaria richiedere un compenso di anticipata estinzione in misura massima dell'1%. In ogni caso di anticipata estinzione, anche per rinnovo, non sarà rimborsato alcuno dei costi indicati al pregresso punto 1.1 lettere a), b), c), d), e)".

La resistente ha pertanto chiesto al Collegio di dichiarare il ricorso non procedibile e comunque non accoglibile e, in ogni caso, di disporne il rigetto.

Le controdeduzioni sono state inoltrate via mail al ricorrente.

DIRITTO

La controversia verte sul mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie, nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di due contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, e di un contratto di finanziamento con delegazione di pagamento a seguito dell'estinzione anticipata degli stessi.

In via preliminare, deve respingersi l'eccezione della resistente (l'unica articolata nelle conclusioni) di improcedibilità *ratione temporis* del ricorso in relazione alle domande attinenti al primo dei contratti di finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio, per essere stato questo estinto nell'ottobre 2007. Risulta, infatti, che l'estinzione di tale contratto è stata finanziata con la conclusione nello stesso mese, in violazione dell'art. 39, D.p.r. n. 180/1950, dell'altro contratto di finanziamento contro cessione del quinto, le cui condizioni evidentemente hanno risentito del conteggio estintivo del primo; e tale collegamento negoziale, secondo lo stabile indirizzo dell'ABF (v., fra le altre, Coll. Milano, n. 5061/2014, n. 4766/2014), "consente di conoscere la complessiva questione dedotta nel ricorso introduttivo della presente controversia".

Venendo al merito, secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr., ex multis, Coll. Milano, n. 2573/2011, n. 2055/12, n. 2427/13, n. 4289/2013; Coll. Roma, n. 1121/12; Coll. Napoli, n. 1858/12, n. 4887/2013; e il recente Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturate nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento – al tempo della stipulazione del contratto de quo, già rappresentata dall'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; dalla Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; dall'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; dall'art. 125-sexies TUB, introdotto dal d. Igs. n. 141/2010; cui è seguita la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011 – le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetitività tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso.

Il Collegio ritiene in linea di principio che: (1) siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; (2) al loro rimborso sia tenuto l'intermediario mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva oltre che la competenza dell'ABF



trovano fondamento nel rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; (3) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up-front* e *recurring* — del tutto carente nel caso in esame — l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (4) l'importo da rimborsare deve essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del "finanziamento estinto anticipatamente", risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue.

Su queste basi, secondo i calcoli svolti con l'impiego del menzionato criterio proporzionale *ratione temporis*, l'intermediario deve rimborsare al cliente quale quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie, oltre che dei costi assicurativi a seguito dell'estinzione dei tre contratti di finanziamento *de quibus*, l'importo complessivo di € 13.043,82 – come da domanda – oltre agli interessi legali dal reclamo al saldo.

Parte attrice ha altresì richiesto che parte della somma oggetto di rimborso sia distratta a favore della società di cui è esponente il suo procuratore. Nondimeno, tale domanda accessoria non può essere accolta, in quanto il Collegio considera inapplicabile al presente giudizio l'art. 93 c.p.c. (v. già Coll. Napoli, n. 891/2012) e comunque la materia delle pattuizioni relative al compenso dei soggetti della cui opera si sia avvalso il consumatore è sottratta alla competenza dell'ABF.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 13.043,82, oltre a interessi dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA